



Allegato DGR n° 424 del 22/09/2014.

“Indirizzi per la sperimentazione del Servizio Civile Regionale, in attuazione del programma GARANZIA GIOVANI”

1. Sperimentazione del Servizio Civile Regionale

In via sperimentale, in attuazione del programma Garanzia Giovani (DGR n. 117 del 24 aprile 2014) è istituito il Servizio Civile Regionale, nel rispetto e nei limiti delle competenze definite dall'articolo 117 della Costituzione e della legge 6 marzo 2001, n. 64 e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 23 ottobre 2007, n.11, art. 17, comma 4 e nello spirito degli attuali orientamenti in tema di Servizio Civile Universale.

Il Servizio Civile Regionale sperimentale ha natura sostanzialmente diversa dal servizio civile nazionale, non essendo riconducibile al dovere di difesa (nel rispetto degli indirizzi della Corte Costituzionale, sentenze n. 58 del 2007 e n. 531 del 2005) e rientra nelle possibilità delle Regioni di istituire e disciplinare, nell'autonomo esercizio della propria competenza legislativa, un proprio servizio civile regionale, distinto da quello nazionale.

2. Finalità e obiettivi

Il Servizio Civile Regionale, in linea con le finalità nazionali, favorisce la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà, di promozione della cooperazione, a livello nazionale e internazionale, la salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, storico, artistico e culturale, la tutela e la promozione dei diritti sociali, l'educazione alla pace e alla legalità, la formazione civica e professionale dei giovani,

promuovendone il concorso al progresso materiale e spirituale della società, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale.

La Regione Campania individua, inoltre, nel Servizio Civile Regionale lo strumento fondamentale ed imprescindibile per realizzare la crescita del capitale umano in una logica di acquisizione della responsabilità individuale e collettiva dei giovani, valorizzandone il ruolo nell'ambito delle politiche e dei servizi per il lavoro, la formazione e l'istruzione.

Tale misura è, infatti, pienamente collocata nell'ambito dei servizi per il lavoro, attraverso i quali i giovani sono presi in carico sulla base di progetti individualizzati di promozione dell'occupabilità.

La Regione promuove il riconoscimento da parte del sistema universitario e del sistema dell'istruzione secondaria di secondo grado dei crediti formativi derivanti dalla prestazione del Servizio Civile Regionale e dalle attività formative connesse e definisce le modalità per la certificazione delle competenze acquisite, promuovendo misure volte a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che hanno svolto il servizio civile regionale, anche stipulando accordi con le associazioni di imprese private, con le associazioni di rappresentanza delle cooperative e con gli enti senza scopo di lucro.

3. Settori di impiego

Lo svolgimento del Servizio Civile Regionale avviene nei seguenti settori:

- a) tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone, dei servizi di assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale e socio-sanitario;
- b) educazione e promozione culturale;
- c) educazione alla pace e alla promozione dei diritti umani, educazione alla convivenza, al senso civico, al rispetto della legalità; valorizzazione dell'integrazione, dell'interculturalità e della multiculturalità;
- d) salvaguardia, fruizione e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, artistico e paesaggistico;
- e) collaborazione al sistema della protezione civile;
- f) interventi di cooperazione internazionale;
- g) tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti; educazione al consumo consapevole;
- h) educazione alle pari opportunità e alla valorizzazione delle differenze di genere; educazione contro ogni forma di discriminazione.

4. Requisiti dei soggetti ammessi al Servizio Civile Regionale

Sono ammessi a svolgere il Servizio Civile Regionale i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, siano in età compresa fra diciotto e ventinove anni e siano residenti in Campania o ivi domiciliati per motivi di studio o di lavoro propri o di almeno uno dei genitori. Sono altresì ammesse tutte le persone diversamente abili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) in possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), e con un'età compresa tra diciotto e trentacinque anni.

5. Requisiti degli enti ammessi al Servizio Civile Regionale

Il Servizio Civile Regionale è prestato sul territorio regionale nell'ambito di progetti presentati da enti e organizzazioni pubblici e privati che operano nel territorio regionale e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) finalità istituzionali volte a promuovere le finalità e gli obiettivi delle presenti linee guida;
- b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego proporzionate ai progetti e agli interventi previsti.

Possono presentare progetti anche le articolazioni territoriali presenti in Campania di amministrazioni pubbliche statali e di enti pubblici e privati a carattere nazionale o regionale in possesso dei requisiti di cui alle sopracitate lettere a), b).

Per esigenze connesse al raggiungimento di particolari obiettivi di interesse regionale, la Giunta regionale approva progetti di Servizio Civile Regionale, predisposti dalla competente struttura regionale, da realizzarsi presso i suddetti enti e organizzazioni.

6. Caratteristiche dei progetti

I progetti debbono obbligatoriamente prevedere attività di formazione generale e specifica, che abbiano come destinatari i volontari in servizio civile regionale, articolate in coerenza con le finalità e i settori di impiego, comprese nei limiti di durata complessiva, di orario e del monte ore del servizio civile regionale. L'attività formativa, presentandosi le condizioni e i presupposti previsti dalla normativa in materia, comporta l'eventuale riconoscimento e la certificazione di competenze e di crediti formativi ai sensi della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro) e dei relativi atti attuativi.

7. Caratteristiche del Servizio Civile Regionale

Il servizio civile regionale volontario dura da sei a otto mesi, prorogabili sino a 12 mesi. La definizione del periodo sarà stabilita, coerentemente con i bisogni e il profilo del giovane, in sede di piano individuale personalizzato redatto e sottoscritto dai competenti servizi per il lavoro. Il numero di ore di servizio può variare tra diciotto e trenta ore settimanali. Il numero di giorni di servizio non può essere inferiore a tre e superiore a sei la settimana.

L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile regionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Ai soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale spetta un assegno di natura non retributiva definito in importo analogo a quello corrisposto per il servizio civile nazionale.

8. Diritti e garanzie dei soggetti ammessi

La Regione Campania garantisce ai soggetti impiegati nei progetti:

- a) la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni da essi subiti o cagionati durante l'espletamento del servizio;
- b) nei casi di progetti all'estero, la copertura assicurativa integrativa per rischi contro gli

infortuni e la responsabilità civile relativamente ai danni subiti anche al di fuori dell'orario di servizio per tutto il periodo di permanenza all'estero;

c) il congedo di maternità di cui agli articoli 16, 17 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), da considerare a tutti gli effetti come periodo di svolgimento del servizio civile senza riduzione dell'assegno;

d) l'esclusione dai giorni di malattia delle assenze dovute ad infortunio subito nello svolgimento del servizio civile regionale, da considerare a tutti gli effetti come periodo di svolgimento del servizio senza riduzione dell'assegno.

9. Doveri e incompatibilità dei soggetti ammessi

I soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal progetto. Tali soggetti non possono essere impiegati in sostituzione di personale, assunto o da assumere, per obblighi di legge, contrattuali o convenzionali o in base a norme statutarie.

I soggetti che hanno prestato Servizio Civile Nazionale o Regionale in Campania o in altre regioni, non possono presentare ulteriore domanda per il Servizio Civile Regionale, ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia.

I soggetti che abbiano in corso rapporti lavorativi (o abbiano avuto rapporti lavorativi nell'ultimo anno, per un periodo di almeno sei mesi) con un ente ammesso a presentare progetti, non possono presentare domanda per il servizio civile regionale al medesimo ente.

10. Procedure operative

La Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili, in coerenza e nel rispetto degli indirizzi del presente atto, adotta gli atti necessari:

a) per la individuazione degli enti e delle organizzazioni, pubbliche e private, ammessi alla presentazione di progetti e le procedure per l'iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli enti di servizio civile regionale;

b) per la definizione delle procedure per la presentazione dei progetti e dei criteri di ammissione, approvazione e finanziamento degli stessi;

c) per la definizione delle procedure per l'ammissione dei soggetti, determinando, nei limiti delle risorse programmate e il numero di volontari da avviare al servizio;

d) per individuare gli elementi essenziali del contratto e l'ammontare dell'assegno per i giovani;

e) per definire l'articolazione dell'orario di servizio;

f) per disciplinare i casi di cessazione dal servizio e di sostituzione dei soggetti ammessi;

g) per disciplinare l'attività di preparazione, supporto e guida al servizio civile regionale;

h) per stabilire le modalità per il monitoraggio, il controllo e la verifica dei progetti;

i) per disciplinare ogni aspetto ulteriore definito nei presenti indirizzi e ad essi conseguente.